

26 maggio 2025

lawalert

le ultime novità in tema di normative e giurisprudenza

Novità in tema di responsabilità dei sindaci nelle società per azioni

La legge del 14 marzo 2025, n. 35, entrata in vigore il 12 aprile 2025, ha introdotto una significativa revisione dell'articolo 2407 c.c., determinando un significativo mutamento di prospettiva nel regime della responsabilità dei sindaci di società per azioni. Qui di seguito si illustrano sinteticamente le principali novità recentemente introdotte nell'ordinamento societario.

Status quo antecedente alla novella legislativa e tematiche interpretative

Nella formulazione previgente alla recente novella legislativa, la disciplina della responsabilità dei sindaci nelle società per azioni era già stata radicalmente riscritta dalla riforma del diritto delle società del 2003, con la quale, il legislatore, fra gli altri, aveva risolto i notevoli problemi interpretativi legati al criterio valutativo della diligenza dei sindaci "disancorandolo" dal parametro del mandatario per legarlo al concetto di professionalità connessa alla funzione effettivamente svolta.

Fra gli aspetti oggetto di maggior discussione vi era quello della responsabilità "concorrente" di cui all'(ormai) ex secondo comma dell'articolo 2407 c.c. il quale recitava che *"Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica"*.

In tal senso, la responsabilità concorrente presupponeva: (i) la presenza di un inadempimento da parte degli amministratori ai propri doveri; (ii) un danno (alla società, ai creditori, ai singoli soci o terzi) provocato dall'inadempimento degli amministratori; (iii) che, se i sindaci avessero vigilato con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, il danno non si sarebbe prodotto; (iv) che i sindaci fossero stati inadempienti ai propri doveri.

Il sistema testé descritto si prestava di fatto, in sede di applicazione pratica, ad operare quale un criterio di imputazione (pressoché) oggettiva della responsabilità dell'organo di controllo in ipotesi di *mala gestio* dell'organo amministrativo della società.

Negli anni, nel tentativo di volerne calmierare gli effetti, gli interpreti (tanto in dottrina che in giurisprudenza) si sono sforzati nel delimitare il perimetro di estensione della responsabilità concorrente del collegio sindacale ritenendo che la stessa fosse subordinata alla prova di un'effettiva inadeguatezza della vigilanza sull'operato dannoso degli amministratori nei confronti della società (*ex multis*, fra le più recenti, cfr. Cass. civ., 22 gennaio 2021, n. 1381; Cass. civ., 14 dicembre 2018, n. 32529).

Ciononostante, l'ampiezza del dovere di vigilanza - esteso al controllo sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sulla corretta amministrazione della società - determinava un'esposizione significativa del collegio sindacale ad azioni risarcitorie, anche in assenza di un coinvolgimento diretto in atti gestori e/o dell'effettiva prova che attraverso un corretto operato il collegio sindacale avrebbe evitato il verificarsi del danno.

Inoltre, la mancata previsione di limiti quantitativi alla responsabilità e l'assenza di una disciplina chiara in tema di prescrizione dell'azione risarcitoria contribuivano ad alimentare un contenzioso potenzialmente illimitato nel tempo.

Ratio e novità introdotte dalla novella dell'articolo 2407

L'intervento normativo, nell'ambito più ampio del processo di rafforzamento dei controlli societari, si pone l'obiettivo di evitare che le responsabilità personali dei sindaci, nell'esercizio delle proprie funzioni, risultino eccessivamente gravose rispetto alla natura delle stesse. In particolare, quindi, la riforma mira a ristabilire un equilibrio tra l'area della vigilanza (organi di controllo) e quella della *governance* (organi amministrativi).

Ed invero, seppur mirato, l'intervento legislativo ha inciso in modo significativo su tre profili centrali: (i) in primo luogo, eliminando ogni riferimento alla responsabilità solidale con l'organo amministrativo; (ii) in secondo luogo, introducendo un limite quantitativo del risarcimento dovuto a titolo di responsabilità civile; (iii) infine introducendo un termine di prescrizione certo e contenuto per l'esercizio dell'azione di responsabilità, riducendo così il rischio di un'esposizione indefinita nel tempo.

Ciò premesso, la riforma ha inteso:

1. limitare l'alea risarcitoria gravante sull'organo di controllo, allineandola ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, e per l'effetto;
2. incentivare l'assunzione dell'incarico sindacale, fino ad oggi frequentemente rifiutato a causa dell'eccessiva onerosità e rischiosità connessa alla posizione di garanzia.

2.1 Limitazioni finanziarie del quantum risarcibile (commi 2 e 3)

Il nuovo art. 2407 c.c., fatta salva l'ipotesi di dolo, introduce un sistema di limitazione della responsabilità civile dei sindaci, parametrato all'ammontare del compenso annuo percepito. Viene così superato il precedente assetto normativo, improntato al principio della responsabilità solidale e illimitata, in favore di un modello di responsabilità limitata, articolato su tre soglie connesse all'ammontare dei compensi annui percepiti:

- per compensi fino a Euro 10.000 → massimale risarcibile pari a 15 volte il compenso;
- per compensi da Euro 10.000 a Euro 50.000 → massimale risarcibile pari a 12 volte il compenso;
- per compensi oltre a Euro 50.000 → massimale risarcibile pari a 10 volte il compenso.

La *ratio* di tale impostazione risiede nell'esigenza di commisurare l'esposizione patrimoniale del sindaco alla sua retribuzione effettiva e, dunque - in via presuntiva - alla complessità e rilevanza dell'incarico svolto. Resta fermo che le limitazioni non trovano applicazione nei casi di dolo, per i quali la responsabilità dell'organo di controllo non gode di alcuna limitazione.

2.2 Definizione del termine prescrizione (comma 4)

La riforma introduce inoltre un termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, con decorrenza dalla data di deposito presso il Registro delle Imprese della relazione del collegio sindacale allegata al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il fatto dannoso. Tale previsione è finalizzata a evitare una responsabilità potenzialmente indefinita nel tempo e a garantire maggiore certezza e stabilità nei rapporti giuridici.

3. Conclusioni

La riscrittura dell'art. 2407 c.c. rappresenta un momento di svolta nel diritto societario italiano, introducendo una nuova configurazione della responsabilità del collegio sindacale, ispirata ai principi di proporzionalità e temporalità.

Da un lato, infatti, la previsione di un limite quantitativo al risarcimento comporta una significativa attenuazione della rigidità insita nel sistema previgente, superando la logica della responsabilità illimitata in favore di un modello più calibrato, ancorato al compenso quale parametro oggettivo di riferimento.

Dall'altro lato, l'introduzione di un termine di prescrizione certo e definito risponde all'esigenza di garantire maggiore certezza nei rapporti giuridici, limitando il rischio di azioni risarcitorie promosse a distanza di molti anni e contribuendo a una più prevedibile gestione del rischio legale. Nel suo complesso, la riforma dell'articolo 2407 c.c. si propone come una risposta normativa equilibrata alle criticità emerse nel ventennio successivo alla riforma del 2003, orientandosi verso un sistema di responsabilità più moderno, equo e coerente con i principi del diritto europeo in materia di doveri e responsabilità degli organi societari. Resta da verificarne, in sede applicativa e giurisprudenziale, la capacità di coniugare l'esigenza di tutela del sindaco con il mantenimento di un adeguato livello di deterrenza e di effettività del controllo. Non può escludersi, infatti, che il nuovo assetto normativo - pur ispirato a logiche di equilibrio - possa generare, in alcuni casi, un effetto attenuativo del presidio sindacale, specie ove il danno potenziale risulti di entità significativamente superiore al limite risarcitorio previsto, con possibili effetti sul piano della deterrenza.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

BDO Law S.r.l. Sta

bdolaw@bdo.it

Il Law Alert viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito legale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 26 maggio 2025.

BDO Law S.r.l. Sta, società tra avvocati, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2025 BDO Law S.r.l. Sta - Law alert - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere le notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

